



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 257 DEL 24/03/2017

Servizio CAVE ARIA RUMORE

OGGETTO: CONSORZIO STABILE SIS SCPA - PROGETTO DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (CER 170302) LUNGO IL CANTIERE DELLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA (SPV) IN COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE. APPROVAZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 15/11/2016, prot. n. 76674 il Consorzio Stabile SIS scpa ha presentato domanda per l'approvazione di un'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi correlati ai lavori di realizzazione della SPV che prevedono la demolizione di alcuni tratti della viabilità esistente e la dismissione delle deviazioni temporanee realizzate in corso d'opera per limitare i disagi del traffico lungo le arterie viarie interferite;

Dato atto che il procedimento di approvazione progetto è stato unificato a quello di Verifica di assoggettabilità alla Via mediante effettuazione di sopralluogo e richieste documentali congiunte, al fine di ridurre i tempi previsti per i due procedimenti, pur mantenendo istruttorie separate, stante le diverse disposizioni normative;

Preso atto delle integrazioni presentate dalla società SIS in data 23/01/2017, prot. n. 4611 a seguito richiesta da parte della Provincia con nota dell'ufficio Via n. 1994 del 12/01/2017;

Tenuto conto che in sede istruttoria non sono pervenuti pareri/osservazioni da parte dei soggetti coinvolti;

Considerato che il Comitato Via nel parere n. 05/2017 ha espresso il parere favorevole all'esclusione del progetto dalla procedura di VIA subordinandolo ad espresse prescrizioni;

Dato atto che tali prescrizioni sono state recepite nel parere della Commissione Tecnica Provinciale del 22/02/2017 che si è riunita con funzioni di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e che, in tale sede, con parere n. 01/0217 ha approvato, con ulteriori prescrizioni, il progetto presentato dal Consorzio Stabile SIS scpa.

Visto il parere espresso dall'Osservatorio Regionale in data 14/03/2017, prot. n. 18998, in cui si rileva che nell'ambito delle Conferenze di Servizi indette dal Commissario Straordinario per la Strada Pedemontana Veneta, relative alla gestione dei rinvenimenti di rifiuti e per la qualifica

come sottoprodotti di specifici materiali quali, ad esempio, le terre provenienti dalla lavorazione jet-grouting, si è deciso che, qualora il processo produttivo impiegato possa escludere fin dall'origine la presenza di amianto, tale parametro possa essere escluso dal test di cessione. E pertanto analogo approccio può essere seguito nel processo di recupero del fresato d'asfalto prodotto dalla scarifica a freddo dello strato superficiale del manto stradale.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione definitiva dell'intervento, nel rispetto delle condizioni individuate dal citato parere n. 01/0217 della C.T.P.A. integrato con le prescrizioni espresse dal Comitato VIA.

Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, qualora richiesto, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni;

Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n. 20 che ha stabilito che "Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000, n. 3 e s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente";

Vista la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 "Norme in materia di gestione dei rifiuti";

Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 165 ID PROC 35;

Preso atto del visto di legittimità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale di cui al Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG provvisorio dell'anno 2017;

DETERMINA

1. Di approvare il progetto presentato dal Consorzio Stabile SIS scpa - con sede legale e amministrativa in via Inverio, 24/A in comune di Torino e sede cantiere in via Monte Verena, n. 46 in comune di Cassola, per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero rifiuti (R5) del fresato di asfalto codice CER 170302 lungo la costruenda Strada Pedemontana Veneta in comune di Montecchio Maggiore, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni individuate nel parere n° 01/0217, espresso in data 22/02/2017 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24, comma 2, della L.R.

3/2000, limitatamente allo svolgimento e alla permanenza, nel sito in questione, dell'attività oggetto del presente provvedimento;

3. Di evidenziare al proponente che ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000, l'inizio dei lavori, nella configurazione così come approvata dalla C.T.P.A., dovrà avvenire entro 12 mesi e l'impianto dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi dalla data del presente provvedimento, pena la decadenza dello stesso, fermo restando l'obbligo di collaudare gli impianti di stoccaggio prima dell'avvio dell'impianto e del suo esercizio provvisorio, come previsto dal comma 6. dell'art. 25 della L.R. 33/85;
4. Di dare atto che l'avvio dell'impianto ed il suo esercizio provvisorio nella nuova configurazione, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2000, restano subordinati alla presentazione alla Provincia e al comune di Montecchio Maggiore, della dichiarazione scritta del direttore lavori, attestante la realizzazione delle opere di allestimento del sito in conformità al progetto approvato, della comunicazione della data di inizio attività, del nominativo del tecnico responsabile dell'impianto e dalla prestazione delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. 2721/2014 e del certificato di collaudo degli impianti di stoccaggio;
5. Di richiamare l'obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo statico e funzionale dell'impianto nella nuova configurazione, nei termini di cui all'art. 25 della L.R. 3/2000;
6. Di dare mandato al Dirigente del Settore Ambiente di rivedere le condizioni dell'esercizio dell'impianto successivamente al ricevimento del documento di cui al punto precedente;
7. Di informare la società che il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nel presente decreto e nell'allegato parere della C.T.P.A. comporta l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni di cui all'art. 256 del medesimo decreto;
8. Di informare inoltre la società che ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Vicenza, al Comune di Montecchio Maggiore, e al Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V.;
9. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Sindaci pro tempore dei Comuni di Montecchio Maggiore, Castelgomberto, Trissino e al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V.;
10. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. come modificato dal D.L. 174/12);
11. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
12. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

13. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
14. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 24/03/2017

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Ing. Filippo Squarcina



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieveo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE
(LEGGE REGIONALE N. 33/85, ART. 14)

CONSORZIO STABILE SIS SCPA

ATTIVITA': STRADA PEDEMONTANA VENETA - COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

PARERE N. 01/0217

La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e dell'art. 23 della L.R. 3/2000 e smi, a seguito di convocazione il 22/02/2017 presso gli uffici di Contrà Gazzolle, 1 Vicenza, esamina il progetto presentato di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali inerti, sabbie esauste e fanghi di lavorazione non pericolosi (ampliamento attività)

Relazione istruttoria

PROPONENTE: CONSORZIO STABILE SIS SCPA
SEDE LEGALE: Via Invorio, 24/A - Torino
SEDE INTERVENTO: Area logistica pk 4+557,77 a 9+756,00 tracciato SPV – comune di Montecchio Maggiore
TIPOLOGIA ATTIVITÀ: Messa in riserva/recupero rifiuti CER 170302 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301" da manto stradale per realizzazione dei rilevati della costruenda SPV
COMUNE INTERESSATO: Montecchio Maggiore
DATA DOMANDA: 09/11/2016, prot.75400
DATA INTEGRAZIONI: 23/01/2017, prot. 4611

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

- Relazione tecnica lotto 1

ELABORATI GRAFICI PRESENTATI:

- Planimetria pavimentazioni esistenti soggette a fresatura – Lotto 1 – Tratte A e B
- Planimetria siti di recupero (R5) e dei siti di messa in riserva (R13) - Lotto 1 – Tratte A e B
- Percorsi trasferimento materiale di scavo – Lotto 1 – Tratta A
- Percorsi trasferimento materiale di scavo – Lotto 1 – Tratta B

PREMESSE

Il Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni è il contraente generale per la progettazione esecutiva e la realizzazione della Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta, opera stradale a quattro corsie con tratti in trincea e tratti in galleria.

STATO DI PROGETTO

Nell'ambito dei lavori per la realizzazione dell'opera è prevista la demolizione di alcuni tratti della viabilità esistente e la dismissione delle deviazioni temporanee realizzate in corso d'opera per limitare i disagi del traffico lungo le arterie viarie interferite.

Le operazioni di demolizione comportano la fresatura del conglomerato bituminoso con produzione del "fresato d'asfalto", codice CER 170302 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301" e il loro successivo recupero (R5) mediante miscelazione in percentuale massima pari al 25% per la produzione dei rilevati della costruenda SPV.

L'area in esame non ricade in aree sensibili classificate S.I.C. e/o Z.P.S.

L'area di intervento è situata in corrispondenza del tracciato riportato nel progetto esecutivo della costruenda Superstrada Pedemontana Veneta, Lotto 1 tratte A e B, approvati rispettivamente con Decreto n. 121 e n.122 del 23.12.2013 del Commissario Delegato di Governo.

Il progetto esecutivo è stato sottoposto a procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale approvata con DGR 2252/2012 del 13 novembre 2012 *Presa d'atto della Valutazione di incidenza relativa al progetto esecutivo dei lotti 1C, 2B, 2C, 3B della Superstrada Pedemontana Veneta (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006)*.

La ditta ritiene che l'intervento rientri nei casi di esclusione previsti dalla D.G.R. 2299 del 9 dicembre 2014 (progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 6 (3), della Direttiva 92/43/Cee).

L'attività in progetto è stata sottoposta a Verifica di Impatto Ambientale e si è conclusa con il parere n. 05/2017 di esclusione dalla procedura di VIA (art. 20, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) con prescrizioni, che vengono recepite dal presente atto.

Intervento

Il fresato d'asfalto deriverà principalmente dalla fresatura del manto stradale della Strada Statale Regionale SR 246 e da alcuni svincoli della medesima Strada Regionale in corrispondenza delle pk di progetto della costruenda SPV dalla -4+557,77 alla 0+250,00 del lotto 1A e in misura minore dalla fresatura di alcune deviazioni temporanee realizzate nei punti di interferenza tra la SP 246 e il cantiere della SPV nella tratta B1.

Le attività di recupero R5 ed il sito individuato per l'operazione di recupero R13 (Messa in riserva) sono ubicati nel comune di Montecchio Maggiore.

Le attività di fresatura comportano la produzione dei quantitativi riportati nelle seguenti tabelle riepilogative suddivise per tratta:

LOTTO 1A			
WBS	Pk di origine	volume(mc)	peso (t)
TR 1A 001	N -4+557,77 / -3+281,44	3.412	6.824
TR 1A 002	N -3+281,44 / -2+687,93	2.508	5.016
TR 1A 003	N -2+687,93 / -2+232,25	1.151	2.302
TR 1A 004	N -2+232,25 / -1+814,08	1.060	2.120
TR 1A 005	N -1+814,08 / -1+217,18	2.499	4.998
TR 1A 006	N -1+217,18 / -0+217,31	4.364	8.728
TR 1A 007	N -0+217,3 / -0+057,49	398	796
TR 1A 008	N -0+057,49 / 0+250,00	1.526	3.051
TOTALE		16.918	33.836

LOTTO 1B		
Pk di origine	volume(mc)	peso (t)
Deviazione SP 246 Pk 9+571	1.082	2.164
Deviazione SP 246 Pk 7+022	610	1.220
Deviazione SP 246 Pk 3+750	606	1.500
Deviazione SP 246 Pk 0+825	1.840	3.680
TOTALE	4.282	8.564

TOTALE COMPLESSIVO	21.200 mc	42.400 t
---------------------------	------------------	-----------------

Siti di reimpiego

I siti di reimpiego sono situati nel lotto 1 tratta B del cantiere della SPV e ricadono nel territorio del comune di Montecchio Maggiore. l'area di reimpiego è indicata nella "Planimetria dei siti di recupero (R5) e dei siti di messa in riserva (R13) – Lotto 1 – Tratte A e B"

Movimentazione

La movimentazione del rifiuto avverrà utilizzando esclusivamente le aree e la viabilità di cantiere.

Messa in riserva.

I volumi indicati saranno stoccati temporaneamente nel sito di messa in riserva situato in corrispondenza della progressiva 2+225 nel territorio del comune di Montecchio Maggiore. Il sito di messa in riserva è collocato, di fatto, in corrispondenza della WBS R11B001-N/S che costituisce anche il sito di reimpiego.

Il rifiuto in attesa di essere sottoposto al recupero R5 sarà accumulato su un telo a protezione del terreno sottostante. Il cumulo sarà ricoperto al fine di evitare il dilavamento da parte delle acque meteoriche.

In questo modo vengono esclusi gli impatti ambientali correlati alle acque di dilavamento.

Caratterizzazione in ingresso

Il codice CER attribuito al rifiuto derivante dalla fresatura delle aree di cui alle precedenti tabelle è il **170302** miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.

Pur trattandosi di un codice a specchio, nel caso specifico la società ha ritenuto non necessaria l'analisi per la definizione della pericolosità in quanto il fresato d'asfalto prodotto in Italia non contiene "catrame" originato dalla distillazione del carbon fossile che è classificato come sostanza pericolosa (Ravaoli in Rassegna del Bitume 69/11).

Secondo il parere ISPRA 003577 del 28 gennaio 2009, i codici 170302 e 170301 non sono propriamente voci specchio in quanto la pericolosità del materiale nel caso specifico è definita dalla verifica dei requisiti di pericolosità bensì dalla presenza di uno specifico contaminante, il catrame appunto. Di conseguenza un rifiuto contenente catrame di carbone è sempre da intendersi pericoloso così come un rifiuto che non contiene tale sostanza, come il fresato d'asfalto prodotto in Italia, è sempre da intendersi non pericoloso.

In ogni caso la ditta ha previsto la posa di un telo a protezione del suolo nonché la copertura dei cumuli di fresato nel sito di messa in riserva.

Caratterizzazione in uscita

La condizione primaria di esclusione dal regime dei rifiuti del materiale in uscita dall'impianto di recupero è collegata alla verifica di assenza di contaminazione da eseguirsi mediante test di cessione con riferimento ai valori limite indicati nella tabella dell'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 del Dlgs 152/06.

Il test di cessione sarà eseguito sul tal quale secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.

La ditta propone di effettuare il test di cessione sui materiali ricercando i seguenti parametri: Cloruri, Fluoruri, Nitrati, Solfati, Cianuri, COD, PH, Arsenico, Bario, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Vanadio, Zinco.

Escludendo quindi il parametro Amianto.

L' idoneità tecnico merceologica dei materiali dovrà essere dimostrata attraverso la conformità all'allegato C1 corpo dei rilevati della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205.

Ai fini della caratterizzazione chimica dei materiali e della verifica tecnico merceologica sarà eseguito n.1 campione ogni 3.000 mc di produzione.

Non sono previste lavorazioni del fresato. Qualora il materiale superi il test di cessione, lo stesso sarà utilizzato con una percentuale del 25% (come da Circolare 15/07/2005, n. UL/2005/5205).

Non è prevista la produzione di rifiuti durante il processo di recupero.

POTENZIALITÀ DI PROGETTO

I quantitativi di rifiuto CER 170302 ammontano a 42.400 t – 21.200 mc

GESTIONE ACQUE METEORICHE

Il rifiuto in attesa di essere sottoposto al recupero R5 sarà accumulato su un telo a protezione del terreno sottostante. Il cumulo sarà ricoperto al fine di evitare il dilavamento da parte delle acque meteoriche.

In questo modo vengono esclusi gli impatti ambientali correlati alle acque di dilavamento.

Non vi sono scarichi idrici legati al processo di recupero in esame.

GESTIONE DELLE EMISSIONI GASSOSE

Al fine di contenere il problema legato al sollevamento delle polveri indotto dalla movimentazione dei mezzi di cantiere, la gestione ambientale in atto prevede la bagnatura periodica delle piste di cantiere e dei depositi di inerti. Tale intervento sarà effettuato tenendo conto del periodo stagionale con aumento della frequenza delle bagnature durante la stagione estiva. L'efficacia del controllo delle polveri con acqua dipende essenzialmente dalla frequenza con cui viene applicato.

I siti di messa in riserva saranno bagnati come le restanti aree di cantiere e al fine di evitare il sollevamento delle polveri, i cumuli in deposito saranno coperti.

GESTIONE DELLE EMISSIONI ACUSTICHE

Il cantiere della costruenda Superstrada Pedemontana Veneta lotto 1 è in possesso di autorizzazioni in deroga al rumore concessa dai Comuni attraversati dall'opera.

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente

Convocata con funzioni di Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, dell'art. 23 della L.R. 3/2000 e della D.G.P. 55509/538 del 19.10.2000 ;

Rilevato che risultano assenti i rappresentanti dei Vigili del Fuoco e del Genio Civile di Vicenza;

Visto l'art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990, come modificato dal D. Lgs. 127/2016, che recita *"Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*;

Preso atto che il progetto è stato valutato dal Comitato Via che, nel parere 05/2017 sopra citato, ha dato precise prescrizioni tecniche;

Ritenuto pertanto di procedere all'espressione del parere in merito al progetto in discussione;

ESPRIME PARERE

Favorevole all'unanimità all'approvazione del progetto presentato dal Consorzio SIS SCPA per la messa in riserva (R13) e recupero rifiuti (R5) nell'area logistica Lotto 1 tratte A e B del tracciato della SPV in comune di Montecchio Maggiore con le seguenti prescrizioni:

- a) in relazione alla caratterizzazione del rifiuto in ingresso per attestarne la non pericolosità, oltre ai campioni già effettuati nel tratto stradale da fresare tra i comuni di Breganze e Bassano del Grappa, la società dovrà presentare, prima dell'avvio dell'attività, una proposta di campionamenti tarata su tratti di strada omogenei, con almeno un campione ogni 2 km, comprendente tutti i territori dei Comuni coinvolti con maggiore intensità nei tratti di scarifica di strade comunali;
- b) la società dovrà effettuare la mappatura dei pozzi piezometrici già realizzati ritenuti significativi per il monitoraggio della falda nei tratti interessati all'intervento;
- c) le aree di messa in riserva R13 devono essere realizzate al di fuori dell'area di rispetto dei 200 metri rispetto a eventuali punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano;
- d) al termine dei lavori della SPV l'area di messa in riserva dei rifiuti dovrà essere eliminata;
- e) siano attuate le prescrizioni del parere del Comitato Tecnico Provinciale n. 05/2017:

- f) *I sistemi di gestione delle emissioni di polveri in atmosfera dovranno essere costantemente gestiti in modo tale da garantire nel tempo l'efficienza prevista in progetto; al fine di limitare l'emissione di polveri sarà necessario prevedere azioni di umidificazione delle strade di cantiere nelle giornate secche e/o ventose.*
- g) *Si dovrà provvedere costantemente alla prevista azione di ricopertura dei cumuli di rifiuti che dovranno essere effettuata con idonei teli di contenimento.*
- h) *Preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti, si dovrà procedere ad aggiornare l'elenco delle autorizzazioni in deroga al rumore per l'attività di progetto rilasciate dai comuni, in quanto quella relativa al Comune di Trissino per il Lotto 1B (Prot. N. 11561 del 28/07/2016) risulta scaduta, in quanto valida fino al 29/01/2017; le predette autorizzazioni in deroga dovranno contenere anche il riferimento alle attività previste dal presente progetto.*

- 2. In relazione alla ricerca del parametro Amianto nel test di cessione, la Commissione chiede agli uffici venga formulato una richiesta di parere all'Osservatorio Regionale di Arpav dato che in fase di discussione è emerso che le indicazioni fornite dallo stesso sono quelle di ricercare tale parametro solo nei siti sospetti e quindi in situazioni ove vi siano delle evidenze.
- 3. I rifiuti conferibili presso l'impianto oggetto di approvazione, con le relative operazioni, sono indicati nella Tabella sottostante.

C.E.R.	Descrizione	Note / Provenienza	Operazioni	Attività di recupero
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01*	Conglomerato bituminoso da fresatura a freddo del manto stradale	R13 / R5	Realizzazione dei rilevati e sottofondi stradali previa esecuzione e verifica limiti al test di cessione di cui Allegato 3 D.M. 05.02.1998. Il materiale deve avere le caratteristiche conformi all'allegato 'C1 alla Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 del 15.07.2005.

Il Segretario della Commissione
Cristina Del Sal

Il Presidente della Commissione
Angelo Macchia